



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e

Associazione della Croce Rossa Italiana
(di seguito denominato CRI)

*"Rafforzare il rapporto tra
scuola e mondo del lavoro"*

VISTI

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";

la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

MWB

la Direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010, n. 65, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87";

la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88";

la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 5, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87";

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. N. 70 del 23 dicembre 2016, e per l'anno 2018, prot. N. 16 del 4 agosto 2017;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

TENUTO CONTO

- dell'accordo di partenariato 2014-2020 tra l'UE e l'Italia, adottato il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell'ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con le strategie di Europa 2020, e, in particolare, dell'obiettivo di "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (Obiettivo Tematico 10) per migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico nazionale, anche allo scopo di favorire una più agevole transizione dalla scuola al lavoro attraverso l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana del 29 dicembre 2015 e dei Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa; nello specifico dell'Obiettivo Strategico V inerente la "promozione attiva dello sviluppo dei giovani e di una cultura della cittadinanza attiva";
- delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali della normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti lavorativi, di cui al decreto legislativo 81/2008, recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

pen

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire alle studentesse e agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo, per l'acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione;
- promuove l'esperienza formativa dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge n. 107/2015;
- promuove specifiche iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali, individuando nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro lo strumento in grado di ottimizzare conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita delle diplomate e dei diplomati;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo, favorendo forme di partenariato con Enti pubblici e imprese, anche con l'apporto di esperti esterni per la qualificazione di competenze specialistiche;
- considera necessario contribuire allo sviluppo e all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese, attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e di trasferimento tra il know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati, che costituiscono i curricula scolastici;
- favorisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche di "Europa 2020", l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche attraverso interventi mirati e puntuali;
- opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi contesti, la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
- sostiene il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;

La CRI:

- mette a disposizione delle Parti le professionalità della propria struttura associativa e del proprio management nell'implementazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- intende contribuire con proprie risorse, esperienze e conoscenze, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica, operativa e didattica dei profili impegnati come tutor formativi nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, in cui sono coinvolti le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- è interessata a favorire l'alternanza scuola-lavoro, intesa come progetto formativo per le scuole, volto a consolidare una metodologia dell'apprendimento fondata sul "saper fare";
- mette a disposizione delle istituzioni scolastiche di secondo grado, nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, le esperienze progettuali nel campo dell'alternanza scuola-lavoro, sviluppate anche indirettamente, attraverso strutture formative e di ricerca collegate alla CRI e ritenute strumentali per il potenziamento della formazione continua dei lavoratori;

- promuove, presso le istituzioni scolastiche interessate, modelli di alternanza scuola-lavoro, già sperimentati negli anni scolastici passati e, quindi, replicabili e scalabili in una logica di filiera produttiva;
- rende disponibile la professionalità dei propri addetti, che costituisce un patrimonio strategico, volto a favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e il mantenimento di capacità competitive sui mercati nazionali e internazionali;
- auspica che la definizione del presente Protocollo d'Intesa, costituisca uno stimolo per l'attivazione e l'implementazione di analoghe e ulteriori iniziative di raccordo tra le Parti;
- ritiene che l'attenzione alle esigenze del territorio e delle giovani generazioni rappresenti una delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità sociale d'impresa, contribuendo al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo sociale e alla formazione dei giovani nella funzione di "futuri adulti di qualità".

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Il MIUR e la CRI, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, al fine di:

- dare attuazione alla legge n. 107/2015, con riferimento all'alternanza scuola lavoro prevista dall'articolo 1, commi 33 e seguenti;
- favorire l'acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti di competenze tecnico-professionali, nonché relazionali e manageriali, sulla base di appositi progetti formativi;
- promuovere azioni per l'orientamento dei giovani e per la formazione culturale, tecnica e scientifica, realizzata *on the job*, anche attraverso l'apporto di esperti di settore nelle diverse attività didattico-educative collegate all'alternanza scuola-lavoro;
- promuovere, nel rispetto dei Piani triennali dell'offerta formativa adottati dalle scuole nell'ambito della propria autonomia, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e la CRI, per la realizzazione di iniziative educative e formative rivolte alle studentesse e agli studenti, sulle tematiche riferite al proprio ambito di azione e definite nei propri scopi statutari;
- favorire lo sviluppo delle competenze delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in relazione alle diverse aree di intervento, in coerenza con gli indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Articolo 2 (Impegni comuni delle Parti)

Il MIUR e la CRI si impegnano a:

HER

1. attivare iniziative di informazione rivolte alle studentesse e agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche del settore, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
2. promuovere l'organizzazione di attività di orientamento in uscita a livello territoriale per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto delle prospettive occupazionali offerte dal territorio.

Articolo 3 (Impegni di CRI)

La CRI si impegna a:

- proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro, attraverso il raccordo tra i Comitati Locali CRI e gli istituti scolastici;
- attuare l'intera proposta formativa, adeguatamente dettagliata all'interno del proprio Piano di Offerta Formativa CRI, relativa ai progetti di alternanza scuola lavoro;
- attuare percorsi formativi, al fine di sviluppare competenze professionali concernenti le seguenti macro-tematiche:

SALUTE

- a) Promozione della donazione del sangue;
- b) Educazione ad una corretta alimentazione;
- c) Educazione alla sicurezza stradale;
- d) Educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie trasmissibili;
- e) Informazione e prevenzione delle dipendenze;
- f) Servizio ambulanza e servizi assimilabili.

SOCIALE

- a) Supporto psicologico e sociale;
- b) Attività rivolte alle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiati;
- c) Attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone emarginate;
- d) Attività volte a favorire un invecchiamento attivo della popolazione;
- e) Attività rivolte alle persone diversamente abili;
- f) Attività rivolte alle persone non autosufficienti e/o ospedalizzate.

EMERGENZA

- a) Preparazione delle comunità alle emergenze;
- b) Risposta alle emergenze.

SVILUPPO

- a) Fundraising;
 - b) Progettazione e reporting;
 - c) Sensibilizzazione e Comunicazione;
 - d) Gestione soci;
 - e) Sviluppo organizzativo.
- quantificare il numero di studentesse e studenti che su scala nazionale è possibile coinvolgere in percorsi di alternanza scuola-lavoro, attraverso il reperimento formale delle disponibilità dei Comitati Territoriali CRI in termini di posti fruibili, tipologia di percorsi attivabili, risorse e mezzi impiegabili, tenendo conto del numero di sedi della CRI e che ciascuna di essa, nell'ambito dell'iniziativa in oggetto, può ospitare un massimo di 15 unità;

per

- effettuare un'operazione preventiva di *need analysis*, al fine di proporre percorsi formativi che rispettino le esigenze del territorio e che tengano in considerazione le attitudini dei singoli destinatari;
- concordare, con i propri Comitati Territoriali CRI, l'organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, quale avvicinamento alle prospettive di offerta occupazionale;
- prediligere il coinvolgimento di interi "gruppi classe" nell'implementazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, al fine di sviluppare modelli di condivisione delle best practices di forte impatto, nell'ambito del trasferimento delle competenze;
- rispettare quanto previsto dalla legge 107/2015, organizzando un corso obbligatorio sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in ogni Comitato Locale, che gestisce progetti di alternanza scuola-lavoro;
- attivare iniziative di informazione rivolte alle studentesse, agli studenti e ai docenti dei vari istituti scolastici, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
- ricercare e selezionare, anche attraverso accordi di rete, imprese/unità operative/strutture che, a livello territoriale, si rendano disponibili ad accogliere studentesse e studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- favorire l'incontro tra istituzioni scolastiche e strutture ospitanti mediante azioni e interventi informativi e collaborare insieme alle istituzioni scolastiche all'attività di co-progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- attivare iniziative di formazione dedicate ai tutor formativi esterni/aziendali sulle tematiche individuate dal Comitato paritetico di cui art. 4 e, in generale, sui percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- iscriversi nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, tenuto presso le CCIAA;

Articolo 4 (Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico presieduto da un rappresentante del MIUR.

Il Comitato cura in particolare:

- il monitoraggio e la valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro;
- l'organizzazione delle iniziative di informazione e di orientamento di cui all'Art. 2 del presente Protocollo d'intesa;
- la predisposizione e il monitoraggio delle convenzioni sul territorio, relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e della CRI;
- il monitoraggio dell'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dalle studentesse e dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni dei dirigenti scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità, del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;

EW

- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore al fine di individuare/rimodulare nuovi profili professionali e le connesse competenze per garantire ai giovani le migliori opportunità di occupazione.

Il Comitato predispone annualmente una relazione da inviare al Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al rappresentante Nazionale dei Giovani di CRI, evidenziando le iniziative assunte, i punti forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.

Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 5 (Gestione e organizzazione)

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura, con proprio decreto, la costituzione del Comitato paritetico di cui all'Articolo 4, nonché, attraverso l'Ufficio IV, i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate sulla base del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 6 (Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici Scolastici Regionali e le sedi/unità operative di CRI con l'obiettivo di favorire la stipula di Convenzioni tra queste ultime e le Istituzioni scolastiche.

Articolo 7 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma,

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

*Il Direttore Generale
per gli Ordinamenti scolastici
e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione*

Maria Assunta Palermo



Croce Rossa Italiana

Il Segretario Generale



Flavo Renzi